Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0577/2017

24.10.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
(2017/2897(RSP))

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana, Molly Scott Cato
a nome del gruppo Verts/ALE

B8-0577/2017

risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (2017/2897(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 8, 19, 157, 216 e 218,

– visti gli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e l'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

– visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo, in particolare quelli concernenti i diritti delle donne, come la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e i relativi protocolli,

– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in appresso "convenzione di Istanbul"),

– visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2011[1],

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[2],

– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[3] e che definisce e condanna le molestie e le molestie sessuali,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[4],

[1] GU C 155 del 25.5.2011, pag. 10.
[2] GU L 204 del 26.7.206, pag. 23.
[3] GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
[4] GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015[1];

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015[2],

– visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[3],

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che gli abusi sessuali, le molestie sessuali e le intimidazioni in diversi contesti, incluso il luogo di lavoro, sono atti di violenza contro le donne; che la violenza contro le donne è una forma brutale di discriminazione e una violazione dei diritti umani fondamentali;

B. considerando che una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online; che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie;

C. considerando che gran parte dei casi di molestie sessuali e bullismo non sono denunciati; che in molti casi le donne non sporgono denuncia contro atti di violenza basata sul genere e di molestia sessuale; che il 25 % delle donne che non denunciano una violenza sessuale alla polizia sceglie di non farlo perché si vergogna; che il 20 % non vuole che nessuno lo sappia e il 10 % crede che la polizia non potrebbe fare o non farebbe nulla;

D. considerando che la tolleranza e l'accettazione delle molestie e degli abusi sessuali persistono a tutti i livelli; che prevale in modo preoccupante la tendenza a incolpare la vittima;

E. considerando che la convenzione di Istanbul definisce la violenza di genere come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

F. considerando che le molestie sessuali sono state definite, nella direttiva 2004/113/CE,

[1] GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
[2] Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
[3] Testi approvati, P8_TA(2017)0329.

come qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

G. considerando che le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne e costituiscono una discriminazione basata sul sesso;

H. considerando che gli stereotipi di genere, il sessismo, le molestie e gli abusi sessuali hanno conseguenze fisiche, sessuali, emotive e psicologiche sulla vittima;

I. considerando che l'ineguale ripartizione del potere tra uomini e donne, gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, offline e online, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

J. considerando che il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro, in spazi privati e pubblici e nella vita politica sono sia la causa sia la conseguenza della violenza basata sul genere, delle disparità e degli stereotipi di genere;

K. considerando che la parità di genere è una responsabilità di tutti gli individui della società e richiede il contributo attivo di donne e uomini; che le autorità dovrebbero impegnarsi a sviluppare campagne di educazione rivolte agli uomini e alle giovani generazioni, allo scopo di coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella progressiva eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere e a favorire l'emancipazione delle donne;

L. considerando che la violenza e le molestie nell'ambiente politico mirano in modo sproporzionato alle donne; che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso l'obbligo di garantire che le donne possano partecipare liberamente alla rappresentanza politica;

M. considerando che la convenzione di Istanbul chiede che le molestie sessuali contro le donne siano configurate come reato e siano eliminate, ed invita le parti ad adottare misure legislative o di altra natura onde garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali;

N. considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quindici l'hanno ratificata;

O. considerando che è necessario raccogliere dati disaggregati per elaborare politiche appropriate, al fine di combattere le molestie sessuali e monitorare l'efficacia di tali politiche;

Tolleranza zero e lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'UE

1. condanna con forza qualsiasi forma di violenza sessuale e di molestia fisica o psicologica e deplora che tali atti siano tollerati con troppa facilità, allorché costituiscono di fatto una violazione sistematica dei diritti fondamentali nonché un grave reato che, in quanto tale, deve essere punito; sottolinea che si debba porre fine all'impunità garantendo che i responsabili siano perseguiti;

2. invita gli Stati membri ad attuare appieno la convenzione di Istanbul, anche istituendo un sistema di raccolta di dati disaggregati, che includa dati ripartiti per età e genere dei responsabili e la relazione tra il responsabile e la vittima, e comprenda le molestie sessuali;

3. invita gli Stati membri a configurare come reato le molestie sessuali sotto tutte le forme e ad attuare politiche di prevenzione, educazione e sensibilizzazione al fine di garantire che l'approccio basato sulla tolleranza zero diventi la norma;

4. invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee"; sottolinea che spetta alla Commissione fare tutto quanto è in suo potere per conseguire dei progressi in questo campo; ricorda che la mancanza di diversità e una cultura del lavoro discriminatoria aumentano la possibilità che si verifichino casi di molestie sessuali; pone pertanto l'accento sull'importanza di aumentare la proporzione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale;

5. invita la Commissione a presentare, con la massima urgenza, una proposta di direttiva sulla violenza contro le donne, che ponga al centro i diritti umani e la protezione di tutte le vittime;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attività di formazione e di sviluppo delle capacità ai fini dell'assistenza alle vittime in tutte le questioni legate alle molestie, sia online sia offline, tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, nonché per fornire un sostegno psicologico durante le cause giudiziarie relative a tale questione;

7. sottolinea il ruolo centrale che tutti gli uomini possono svolgere impegnandosi a favore del cambiamento e per porre fine a tutte le forme di molestia e violenza sessuale, opponendosi alle circostanze e alle strutture che rendono possibili, anche passivamente, i comportamenti che conducono a tali atti nonché denunciando qualsiasi comportamento scorretto o inappropriato;

8. ricorda che i sistemi di istruzione e i mezzi di comunicazione esercitano una considerevole influenza in relazione alle differenze di genere e, di conseguenza, per quanto riguarda le scelte e l'accesso ai diritti; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di aumentare considerevolmente gli sforzi per eliminare gli stereotipi e promuovere un accesso libero dagli stereotipi per tutti all'istruzione e all'occupazione; osserva che la pubblicità può essere uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione, cosa essenziale nelle attuali società multiculturali;

9. invita gli Stati membri a includere la sensibilizzazione circa il consenso sessuale e le molestie sessuali quale componente obbligatoria dei loro sistemi di istruzione;

Molestie sessuali nel Parlamento europeo

10. condanna con forza tutte le forme di violenza sessuale e di molestia fisica o psicologica; invita le istituzioni dell'UE ad assumere un ruolo di guida nel presentare un piano d'azione per la tolleranza zero e ad attuare una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di molestia, che includa strutture di supporto solide e sostenibili per tutti coloro che hanno subito qualsiasi forma di molestia;

11. condanna i casi di molestie sessuali che sono stati rivelati dai media ed esprime forte sostegno nei confronti delle vittime di molestia e abusi sessuali; sottolinea che, per essere credibili, le istituzioni dell'UE devono prendere fermamente posizione contro qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere o qualsiasi atto che ostacoli la parità di genere;

12. chiede di convocare un comitato di esperti indipendenti, con il compito di analizzare la situazione concernente le molestie sessuali e gli abusi sessuali nel Parlamento europeo, e decide di aprire un'inchiesta imparziale sui casi segnalati e di applicare, ove necessario, le sanzioni più severe, sostenendo nel contempo le vittime e fornendo loro consulenza giuridica, qualora i casi possano prefigurarsi come comportamenti passibili di pena;

13. invita gli organi competenti del Parlamento a valutare e, se necessario, rivedere il funzionamento del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati e deputati al Parlamento europeo; chiede il rafforzamento del comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro nonché l'istituzione di una task force dedicata sulle molestie sessuali, che includa un consulente legale e rappresentanti del personale medico, affinché indaghi sui casi formalmente presentati, mantenga un registro riservato dei casi nel tempo e adotti le misure più efficaci per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli dell'istituzione;

14. si impegna a sostenere appieno le vittime nell'ambito delle procedure interne all'istituzione e/o presso la polizia locale, ad attivare una protezione di emergenza o misure di tutela, ove necessario, nonché ad attuare pienamente l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, assicurando che si indaghi sui casi in modo approfondito e che si applichino misure disciplinari;

15. decide di fornire una formazione obbligatoria, rivolta a tutto il personale e ai deputati, sul rispetto e la dignità sul luogo di lavoro, al fine di assicurare che l'approccio basato sulla tolleranza zero diventi la norma; chiede il pieno impegno dell'istituzione a favore di campagne di sensibilizzazione che coinvolgano tutti i deputati e i servizi dell'amministrazione, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano nelle posizioni di maggiore vulnerabilità, come i tirocinanti, gli assistenti parlamentari accreditati e gli agenti contrattuali; chiede di istituire una rete istituzionale di consulenti di fiducia per sostenere e consigliare le vittime, come già avviene presso la Commissione;

°

° °

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti nazionali,

al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.